

DICHIARAZIONE DI VOLONTA' ALLA CREMAZIONE

Art.79 D.P.R. 10.9.1990 N.285 - ART. 3 LEGGE 30.3.2001 N.130 –
ART.11 L.R. 29.7.2004 N.19 – Del.Regione Emilia Romagna n.10/2005
Regolamento Comunale adottato con delibera del C.C. n. 34 del 31/05/2006
(Art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000)

I SOTTOSCRITTI:

1) _____ nato a _____
Residente a _____ in via _____

2) _____ nato a _____ il _____
Residente a _____ in via _____

3) _____ nato a _____ il _____
Residente a _____ in via _____

4) _____ nato a _____ il _____
Residente a _____ in via _____

In qualita' di (CONIUGE; FIGLIO;NIPOTE;UNICO EREDE) _____
del defunto _____
Nato a _____ il _____
Residente a _____
DECEDUTO A ARGENTA IL _____

DICHIARANO

Consapevole delle responsabilità penali cui si può incorrere in caso di falsa attestazione, di essere a conoscenza di quanto segue:

- Che il defunto aveva manifestato verbalmente la volontà di essere cremato;
- Che pertanto, in assenza di volontà contraria, espressa in forma scritta, il sottoscritto intende dar corso alla volontà del defunto di essere cremato;
- Che, ai sensi dell'art. 79 del DPR 285/90,:

*) non esistono altri parenti di grado più prossimo e viventi di cui all'Art. 74 e seguenti del Codice Civile, aventi titolo alla sottoscrizione del presente atto

oppure:

*) esistono i seguenti altri parenti di grado più prossimo e viventi nelle persone di:

sensi dell'Art. 74 e seguenti del C.C. aventi titolo alla presente sottoscrizione, di cui i sottoscritti rappresentano per la presente richiesta, la maggioranza assoluta ai sensi dell'art.3 lett.b) n.3 l. 130/2001 e Regolamento Comunale approvato con delibera CC n.34/2006;

- Che ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di false attestazioni verranno applicate le sanzioni penali previste.

ARGENTA; lì _____

Firmato:

1) _____
2) _____
3) _____
4) _____

In allegato copia del documento d'identità di ciascun dichiarante che firma la presente dichiarazione come previsto dalle disposizioni indicate art. 38 DPR 445/2000

Normativa di riferimento:

- Legge 30 marzo 2001, n.130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”
- Legge Regione ER 29 luglio 2004, n.19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”
- D.P.R. 10.9.1990 n.285 “Regolamento di polizia mortuaria”
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
- Regione E.R. delibera di Giunta n.10/2005 – direttiva in merito all’applicazione dell’art.11 della legge regionale n.19/2004;

CODICE CIVILE (artt.74,75,76 e 77) :

74. (Parentela). La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (77).

75. (Linee della parentela). Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.

76. (Computo dei gradi). Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

77. (Limite della parentela). La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (87, 583).

Riassumendo sono parenti di primo grado con il defunto:

linea retta ascendente i genitori;

linea retta discendente i figli;
